

7 GENNAIO 1932 - X E. F.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO
INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

DISCORSO
DEL PROCURATORE GENERALE

SILVIO LONGHI
SENATORE DEL REGNO

ROMA - TIPOGRAFIA DELLA LIBRERIA DEL LITTORIO



7 GENNAIO 1932 - X E. F.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO
INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

DISCORSO
DEL PROCURATORE GENERALE

SILVIO LONGHI
SENATORE DEL REGNO

ROMA - TIPOGRAFIA DELLA LIBRERIA DEL LITTORIO

I.

SALUTO

So di interpretare i sentimenti della Corte ricordando, all'aprirsi di questa relazione, che non sono oggi fra di noi due dei nostri, ceduti in attività di lavoro: i consiglieri ROSARIO MARCIANO e MARZIO DENOTARISTEFANI. Cari indimenticabili colleghi, la cui affettuosa memoria ancora ne accora!

Per aver raggiunti i limiti legali di età è uscito dalla nostra fila il decano dei presidenti, il gr. uff. GEROLAMO BISCARO; la tenace volontà e le favorevoli contingenze gli avevano consentito una proroga che i fatti dimostrarono ben meritata. Per lo stesso motivo hanno di recente lasciato i loro seggi il senatore FRANCESCO PUJIA e il gr. uff. GUGLIELMO DOBELLI, presidenti impareggiabili per senno, energia e singolare saggezza.

Nè possono dimenticarsi i consiglieri APRILE, CARULLI, IANIRI, LUCIANI, FERRARA e CUBONI; tutti preziosi collaboratori della Corte, fino all'ultimo giorno di loro permanenza in servizio.

NEL DIRITTO CIVILE

II.

LA RICERCA DELLA PATERNITÀ

L'attività di lavoro della Corte in materia civile non si differenzia sostanzialmente da quella dello scorso anno. Mentre nel 1930 i ricorsi pervenuti furono 4366, nello scorso anno se ne ebbero 4168; e così 198 di meno. Ma poichè ne fu discusso un maggior numero, il pareggio tra il totale dei ricorsi pendenti e di quelli definiti con sentenza può dirsi raggiunto.

Tra i ricorsi civili mi colpì più specialmente la frequenza di quelli in tema di ricerca della paternità. Fattispecie varie, ma tali da rilevare il singolare disagio creato dalla ristrettezza dei limiti entro cui la ricerca è attualmente rinchiusa. Nondimeno, quasi sempre adoperò la Corte un largo sistema d'interpretazione. Ma il disagio fa sempre più manifesta l'esigenza di arrivare anche a un più ampio sistema legislativo.

E' noto che la eccezionale restrizione ci venne dalla legislazione francese; ed è pure noto che furono il pensiero e la volontà di Napoleone a imporla, nelle discussioni al Consiglio di Stato. E giustamente, in quello storico momento, quale freno agli abusi e ai ricatti dell'epoca, quale mezzo per tenere vieppiù saldo il principio della unità della famiglia. Ma si esagerò, come spesso suole accadere, nel senso opposto; tanto che cinquant'anni dopo (il Codice secolare non muore perchè sa, a tratti, rinnovarsi nella vita), la stessa Francia sentì la necessità di creare un istituto giuridico improntato a maggiore spirito di equità.

Invece da noi si mantenne l'intransigenza; e tale situazione da mezzo secolo è oggetto di esame in accademie e comizi, fu materia di studi per giuristi e di femminili sottoscrizioni. Non sfuggì soprattutto alle agitazioni elettorali; ma la deflazione dei programmi, a elezioni finite, tolse sempre ogni forza di realizzazione alla nobile idea, anche quando l'iniziativa era assunta dalle più autorevoli personalità del mondo politico. Fu autorevolmente ripresa anche nel 1924, con iniziativa parlamentare; però non poteva essere quello l'anno più propizio per le tranquille discussioni del riordinamento dei diritti di famiglia.

L'averlo messo da parte non significa tuttavia oblio e trascuranza. Occorreva prima risolvere il problema assistenziale. E la legge venne. Ma se questa ha dato il maggiore incremento alla politica di difesa della razza e demografica, essa ha per altro favorito l'aumento della figliuolanza illegittima; cosicchè la ricerca giuridica vieppiù si impone, per considerazioni sociali e perchè non è giusto che sulla collettività pesino le conseguenze del piacere, della scostumanza e della leggerezza dei singoli.

Nessuno ignora i pericoli e gli inconvenienti della ricerca; ma possono essere prudentemente evitati, mentre altri interessi nazionali sovrastano.

Di tale cautela si rende conto il progetto per un nuovo Codice civile, elaborato dalla Commissione reale per la riforma del diritto privato. Il primo libro fu già presentato (con le firme del presidente

Scialoja e del vicepresidente D'Amelio) al Ministro della Giustizia che richiese su di esso il parere della Magistratura e del Foro. Anche sotto questo aspetto è quindi doveroso tenerne conto nella presente occasione, per dire che il progetto ha valutato, e con spirito di modernità, tutte le difficoltà, nè ha trascurati i modi per superarle.

Infatti, ai due casi di indagine oggidì ammessi, il progetto aggiunge quelli del concubinato, del riconoscimento veridico, del possesso di stato e della seduzione qualificata.

Non si poteva usare prudenza maggiore, perchè si tratta sempre di accertamenti di fatto. E altra lodevole cautela è l'avere esclusa dalla azione la madre riconosciuta di cattivi costumi o che abbia avuto rapporti con altri; e altresì l'avere subordinato l'esercizio dell'azione a delibazione giudiziaria, alla *causae cognitio*.

E dove l'azione di ricerca non sia consentita, perchè trattasi di figli adulterini o incestuosi (e per i primi si ammette pure il riconoscimento, in determinate favorevoli contingenze), può proporsi domanda per alimenti.

Attualmente questo non si dà che nelle ipotesi tradizionali o di esplicita dichiarazione scritta. Ma la riforma aprirà finalmente la porta a quella dipendente da concubinato o da possesso di stato. E voglio aggiungere che l'azione potrà essere promossa anche dall'ente pubblico o ospizio che provvede alla cura del figlio naturale minore; agevolazione non lieve per chi conosce le difficoltà pratiche di un processo civile di qualsiasi natura.

Ricordo che l'urgenza di questa riforma era segnalata, ora è più di un anno, in uno studio di Sileno Fabbri, chiamato ora a presiedere il grande Istituto per l'Assistenza della Maternità e dell'Infanzia abbandonata. Egli, che aveva segnalati i danni della lacuna giuridica da un angolo visuale più ristretto, troverà ora il fenomeno più esteso e profondo; troverà questo problema, come già quello assistenziale, basato sul concetto che la madre, « ogni madre », è sacra!

III.

LA PICCOLA ADOZIONE

Ad un'altra riforma, nello stesso interesse della infanzia, converrebbe che una prossima riforma ponesse mente.

L'adozione nel codice vigente, analoga a quella ideata dal codice francese, è limitata a persone prive di discendenti legittimi o illegit-

timi, che abbiano compiuti i cinquant'anni di età e siano distanti, per l'*imitatio naturae*, di almeno diciotto anni da coloro che intendono adottare.

Quando in Francia si discuteva sull'opportunità del suo riconoscimento, fu ancora il primo console a troncare napoleonicamente la disputa, considerando essere l'adozione istituto così poco aristocratico ch'esso si era visto fiorire specialmente nei periodi repubblicani: così di Roma che in altri Stati. Un sistema volto a scopo di beneficenza e di umana solidarietà, doveva essere caro a qualsiasi regime. Ma il vero è che esso, a causa della ristrettezza dei limiti entro cui fu concepito, rimase esclusivamente aristocratico; nonostante i propositi e le accorte motivazioni, servì in pratica alla sola vanità di qualche arricchito, per assumere un nome gentilizio e arrivare anche al blasone, col farsi adottare da qualche nobile decaduto. Talvolta l'istituto poté venire incontro anche a un sincero desiderio di trasmettere e continuare in altra persona, col patrimonio, il casato; ma non è questa l'adozione quale comunemente s'intende, quale vorrebbe essere praticata.

Per la generalità dei cittadini, e più specialmente per le classi agricole, l'adozione è ben altra cosa. Assai di frequente le famiglie dei contadini fanno propri i trovatelli ritirati per il baliatico; spesso anche al di fuori di una tale occasione. Le famiglie rurali non paventano le famiglie numerose, che considerano una benedizione di Dio. Ogni famiglia è un complesso morale ed economico, tanto più saldo quanto più esteso. Ogni suo componente rappresenta una forza, appena trascorsi i primi anni di vita; e quindi la fresca spontaneità del sentimento domestico non è soffocata dalla preoccupazione dei mezzi di esistenza. Né diversamente avviene presso famiglie operaie o degli stessi ceti borghesi. Spesso un fortuito incontro, una grave sventura, una pubblica calamità inducono a raccogliere il fanciullo abbandonato e a tenerlo come figlio.

Ora è ben questa la ingenua adozione che rampolla da cuori puri e disinteressati; è ben questa l'adozione vera, quella che affonda le radici nei più teneri affetti; ma è proprio questa l'adozione che il Codice ignora.

Può parere strano, ma è così. In nessuno degli innumerevoli congressi che si occuparono, per interi decenni, della protezione dei minorenni, accadde mai di vedervi denunciata la grave deficienza. Si sono sempre ripetuti, con monotona insistenza, i soliti motivi, raccolti dai campi della ideologia e della affettività di maniera; e questa che si scorge camminando lungo i sentieri della vita vissuta, sfuggì

sempre allo sguardo dei filantropi introspettivi. Nè di più fecero i giuristi, spesse volte schiavi della tradizione. Se anche posti di fronte al fenomeno, essi credono di avere tutto osato staccandosene di qualche linea.

Solo la guerra, in considerazione degli scopi da raggiungersi ad ogni costo, solo la guerra doveva rompere le dighe e consentire, con legge speciale, anche l'adozione dei minorenni; e il parlamento fece voti che questa legge, protratta anche oltre il conflitto bellico per gli orfani di guerra, fosse nella sua essenza conservata.

Il progetto per un nuovo Codice civile ha tenuto conto della raccomandazione, autorizzando l'adozione anche fuori dei termini consueti, ed eccezionalmente anche quando l'adottante abbia figli legittimi o legittimati.

E' un bel passo innanzi verso il riconoscimento di quella « piccola adozione » ch'io, sette anni or sono, sotto questa precisa denominazione, segnalavo esistente nella vita, lamentando che non avesse eguale riflesso nel diritto. E credo che l'incertezza a fare un passo risoluto dipenda da incertezza circa la situazione giuridica da darsi ai piccoli adottati. Pure non è ardua cosa il precisarla, sol che si guardi anche qui alle esigenze della realtà. La « piccola adozione », spoglia di formalità e dei maggiori requisiti, stabiliti per quella tradizionale, darà soltanto diritto ad aggiungere al proprio il nome dell'adottante e alla reciprocità degli alimenti. Basterà disciplinare il fenomeno quale già si manifesta nelle buone abitudini, nonostante la mancanza di qualsiasi norma giuridica.

Non è senza conseguenze l'attuale trascuranza. Avviene ora che il fanciullo, cresciuto nella illusione di avere una famiglia, giunto all'età del discernimento, si accorge di avere sognato. Egli porta un altro cognome, non ha genitori, non fratelli, nemmeno di adozione; egli è un intruso. Quando non avvenga, per l'indifferenza delle leggi o per gli avvenimenti, che anche i più tenui legami di fatto, a un certo punto si spezzino, prima ancora che « il figlio di nessuno » possa bastare a se stesso.

IV.

IL BENE DI FAMIGLIA

Il progetto di riforma dedica un articolo del titolo relativo ai diritti patrimoniali di famiglia ad un nuovo istituto: « il bene di famiglia ». Gliene va data lode, perchè la disciplina dei diritti di famiglia

nè sarà integrata. Ma non si tratta di una creazione *ex novo*. Di importazione americana, esso è già in atto in Inghilterra, in Germania, in Svizzera; in Francia fu riconosciuto fin dal 1909, appunto sotto il titolo di « *bien de famille* ».

L'istituto ebbe da prima origini agrarie, ed aveva per iscopo d'impedire il soverchio spezzettamento dei piccoli poderi, col sottrarli alle esecuzioni forzate ed ai frazionamenti ereditari.

A questo movimento non poteva restare insensibile l'Italia. Per tacere di un tentativo del 1890, evidentemente suggerito dal diritto comparato, l'idea si presenta più feconda nel 1902, in un progetto di legge del ministro Luzzatti « per la formazione e conservazione della piccola proprietà rustica e sul *bene di famiglia* ».

Vi si stabiliva che potesse costituirsi come bene di famiglia un terreno con casa, di estensione non inferiore ad un ettaro nè superiore a tre, e non eccedesse il valore di lire tremila, purchè il proprietario si obbligasse a coltivare il terreno direttamente o a farlo coltivare da persona di famiglia. E questo bene doveva essere inalienabile, sottratto a procedimento forzato anche in caso di fallimento.

Quel tentativo non poteva essere l'ultimo. Nel 1917 il ministro per l'agricoltura on. Ranieri nominava una Commissione per lo studio di provvedimenti sulla stessa materia, e nel 1912 seguiva altra Commissione, che non arrivò del pari a proposte definitive.

Lo stesso principio ritorna anche in altre occasioni, colla tenacia delle buone idee. Riaffiora nelle leggi sulle case popolari del terremoto e delle bonifiche; riaffiora, abolita la legge sull'autorizzazione maritale, in un progetto presentato dall'on. Scialoja al Senato nel 1912; e finalmente, in forma diretta, per ispirazione dello stesso Scialoja, nell'attuale progetto di Codice civile.

Non si distingue in questo tra artigiano e colono, e l'intangibilità del « patrimonio di famiglia » (così vi è chiamato l'istituto del « bene di famiglia », con denominazione più propria, ma forse non egualmente espressiva) è assicurato fino a quando non sia completamente raggiunto lo scopo, fino a quando cioè la famiglia possa avere bisogno del patrimonio stesso. Si direbbe che l'essersi fra di noi ritardata l'elaborazione abbia permesso all'istituto di presentarsi più completo.

Ma altro decisivo impulso verso una definitiva risoluzione esso riceverà dai principi della concezione corporativa, che lentamente pervade di sè ogni più riposta fibra del nostro diritto.

Il principio che i beni del debitore sono la garanzia del creditore, sottoposti quindi a esecuzione forzata, è espressione di una concezione assoluta, che però ha trovato sempre nell'applicazione qualche contemperamento. Si riconobbe in ogni tempo un minimo di beni indispensabili alle ragioni di esistenza del debitore, per sentimento di umanità ed altresì di elementare interesse sociale; beni che ineriscono così al debitore da doverne essere considerati quasi come un attributo, come una personale competenza; donde l'espressione romana che questi beni godono del *beneficium competentiae*. Nelle legislazioni di qualsiasi epoca varia soltanto la misura del beneficio.

Il nostro Codice di procedura civile, ad esempio, sottrae ad ogni possibilità di esecuzione gli oggetti indispensabili per i bisogni della vita, gli assegni alimentari, gli stipendi e le pensioni dovute ai funzionari *delle pubbliche amministrazioni*, salvo limitate facoltà di cessione, stabilite da leggi speciali, per non togliere al titolare qualsiasi fiducia creditoria. Il tentativo di estendere il beneficio, per un incoercibile sentimento di giustizia equitativa, anche *agli operai e impiegati privati*, urtò sempre contro il precetto che vieta di portare le norme di eccezione oltre i casi espressamente previsti. Nè maggiori possibilità vennero dalle nuove tendenze politiche, sebbene avvalorate da punti significativi della Carta del lavoro. L'estensione non potea essere che l'effetto di una innovazione legislativa; la quale si ebbe nel 1930, per disposizione che dichiarò, entro certi limiti, la *insequestrabilità degli stipendi e salari privati*.

Ora il Fascismo interviene ancora, e va oltre. Vuole impedita la esecuzione forzata, in misura da determinarsi, anche su un minimo nucleo, artigiano o colonico, considerato come elementare strumento di produzione; vuole insomma garentita anche la casa-bottega e la casa-podere, dell'artigiano o del contadino. Ai concetti fin qui propugnati, di impedire il soverchio funzionamento agricolo e di favorire la unità familiare, un altro se ne aggiunge, quello dell'*assistenza sociale*, nel maggiore interesse della nazione. E' l'applicazione di un principio corporativo. Esso si situa, come disse con classica espressione l'on. Orano alla Camera dei deputati, al centro di un'«sedra, a distanza uguale da tutte le posizioni, di conservazione e di lotta, che la società presenta nel mondo.

Cosicchè anche questo, del costituirsi del «bene di famiglia» è un «andare direttamente verso il proletariato»; anche questa è «mistica fascista»: della quale fu sicuro interprete un GRANDE SCOMPARSO.

V.

INTORNO ALLE PERSONE GIURIDICHE

Il progetto ricordato altre notevoli riforme contiene di particolare rilevanza, di carattere meno urgente. Sono tra queste le norme riguardanti « le persone giuridiche », e quelle che concernono il « matrimonio civile ».

Un cenno alle persone giuridiche già si legge nel secondo articolo del codice vigente. Doveva quindi sembrare più che logico il dare a questa disposizione adeguato sviluppo, e proprio nel nuovo codice civile, dove l'idea embrionale aveva un posto storicamente acquisito.

Ma conviene anche riflettere che dal 1865 in poi la dottrina delle persone giuridiche pubbliche ha preso tale sopravvento sulle private, e in queste stesse è già manifesta tale aderenza agli interessi pubblici, da doversi chiedere se da un codice di diritto privato, non che una buona parte, tutta la materia non debba esulare; se non sia per verificarsi, per la sistematica di questa materia, lo stesso fenomeno già in atto nei riguardi della disciplina della « cittadinanza »: trasmigrato da tempo dal codice civile, senza che la Commissione reale abbia mai fatto alcun tentativo per richiamarlo e riconoscendo anzi la legittimità dell'espatrio.

VI.

E ALL'ISTITUTO DEL MATRIMONIO CIVILE

Quanto alle proposte di riforma dell'istituto del matrimonio civile, è lecito domandarci se non convenga attendere che l'esperienza dimostri se e fino a qual punto sia da compiersi un suo maggiore avvicinamento al diritto matrimoniale canonico. Delicata disamina, per la determinazione dei limiti. Perchè, se quest'opera, già iniziata con leggi speciali e dalla giurisprudenza, integrata, è nella comune coscienza dei cittadini e degli stessi giuristi, è anche vero che lo Stato, nel disciplinare il matrimonio civile, non può rinunciare al proprio sistema etico, il quale poggia di solito sugli stessi principi professati dalla Chiesa e qualche volta se ne discosta. Solo l'esperienza potrà suggerire le vie da percorrersi.

Attualmente la giurisprudenza si svolge quasi esclusivamente intorno a casi di matrimoni preconcordatari; e ci distoglie dall'analizzarla la sollecitudine di passare ad altri argomenti.

Per la statistica, basterà dire che 5 furono le ordinanze pronunciate nel 1931 dalle Corti di appello di esecutorietà di sentenze del Tribunale ecclesiastico, per nullità del matrimonio; e 12 le ordinanze pronunciate dalle Corti di appello di esecutorietà di provvedimenti dell'Autorità ecclesiastica, per dispensa di matrimonio rato e non consumato.

Si ebbero 35 sentenze di annullamento di matrimoni pronunziate dall'autorità giudiziaria; e 592 sentenze di separazione personale tra coniugi.

NEL DIRITTO COMMERCIALE

VII.

CONTRATTI TIPO E ACCORDI COLLETTIVI

Nella materia commerciale è degno di singolare attenzione il frequente ripetersi delle controversie sulle consuetudini. Ne fanno fede i numerosi ricorsi in materia. La necessità di accertarle basta ad alimentare una lite, a complicarla senza fine. E le pubbliche registrazioni ridurranno gli inconvenienti, senza eliminarli completamente.

E' stato osservato che molte delle consuetudini potrebbero essere assorbite nei « contratti tipo ». E' questo anzi uno degli argomenti che serve a giustificare la formazione. Di tale necessità non si discute. Sulla loro falsa riga la conclusione dei contratti è infatti più rapida e sicura; gli intermediari e gli agenti possono, così, approntare le proposte sulla linea segnata dalla casa madre; e a cagione della uniformità il piano industriale delle imprese si attua con masse omogenee di contratti.

Ma affinché le formali proposte abbiano efficacia tra contraenti occorre che esse siano previamente discusse e accettate dalle rispettive categorie (per es. fra cotonieri industriali e cotonieri commercianti), sotto il controllo o la conferma del Consiglio nazionale corporativo.

Analogo processo normativo si segue per gli « accordi collettivi » tra imprese e categorie interne. Possibilità che la giurisprudenza deve avere presenti. Essa ha facilmente allargato il concetto di impiego per una più estesa protezione dei prestatori d'opera. Ma non tutti i prestatori d'opera sono impiegati; e se l'ammetterne il carat-

tere impiegatizio è artificioso (come è per gli agenti di commercio e gli orchestrali, che pure qua e là hanno sfondato), credo convenga resistere alla pressione. In tal modo tutte queste classi, che dell'impiego non hanno sicuro carattere, sospinte dalle esigenze, saranno così indotte a trovare rifugio, più proprio e spesso migliore (come è già avvenuto per gli agenti di assicurazione) negli accordi sindacali e corporativi.

Di « accordi » si parla, perchè il contratto collettivo è ammesso solo tra datori di lavoro e lavoratori, mentre l'accordo normativo può attuarsi tra categorie non contrapposte e anche tra serie interne della stessa categoria. E dove l'accordo collettivo avvenga, converrà chiudere sollecitamente la porta del contratto di impiego privato, se anche sia già stata ora misericordiosamente spalancata, e converrà impedire la commistione delle norme nuove e colle antiche. Un'interpretazione estensiva della legge sull'impiego privato era giustificata, a mio avviso, quando, prima della disciplina sindacale del lavoro, era essa sola a tutelare gli interessi dei lavoratori non organizzati. Ma ora si è andati al di là di quel semplice sistema difensivo; ora ogni categoria può avere la sua protezione nominativa, e la Carta del lavoro assicura sostanzialmente che in ciascun contratto collettivo siano incluse le condizioni già assicurate dalla legge, così in più gli adattamenti suggeriti dalle possibilità di ogni singola categoria.

VIII.

MODULI TIPO EXTRALAVORO E EXTRACATEGORIA

Altra cosa sono i contratti tipo rivolti a masse amorfe, a clienti, a consumatori.

Il carattere di questi contratti tipo, privati e unilateralmente predisposti, è di essere extra-lavoro ed extra-categoria. Essi quindi non possono confondersi con quelli prima ricordati; e i moduli uniformi compilati dalle imprese non possono costituire che un formulario, nè portare all'effettiva conclusione del contratto se non col consenso dell'altro contraente.

Ma quando il contratto sorge, ecco che sorgono contemporaneamente i germi di future contese; perchè più tardi il consumatore si accorge di avere o di essere stato obbligato a sottoscrivere clausole di cui ha ignorato la sostanza; patti larvati dei quali a prima vista non si era reso conto, ma che gli eventi hanno posto in evidenza.

Donde questioni su questioni, parecchie delle quali hanno dato luogo, anche nell'anno testè conchiuso (in materia di assicurazioni, di contratto di elettricità, di servitù per appoggio di linee elettriche) a notevoli contestazioni.

I giudici hanno costantemente dovuto riconoscere il carattere contrattuale delle norme scritte nei moduli a stampa, che le parti hanno firmato; ma nella interpretazione, essi non hanno rinunciato alla facoltà che la legge consente, di una interpretazione equitativa. E potrei pur riferire di qualche sentenza severe parole per cotali sistemi, se lo scendere ai particolari non sviasse da un tema che reclama ancora talune considerazioni ideali.

Senza dubbio pensando a questa specie di contratti S. E. Rocco, discutendo sul tema di contratti tipo, in una seduta del Consiglio delle Corporazioni, presieduta dal Ministro Bottai, faceva qualche riserva, e apertamente dichiarava che l'attività svoltasi intorno ad essi « non era stata sempre una attività simpatica ».

Ma poichè il pericolo dei moduli a stampa c'è, sarebbe lodevole isolarlo dal problema più complesso dei contratti tipo tra categorie, e prevenirlo. Il che potrebbe ottenersi, a mio avviso, obbligando le imprese a sottoporre, e periodicamente, al visto di organi sindacali o corporativi, i moduli tipo, prima che se ne faccia uso. Lo sviluppo dell'ingerenza corporativa, extra lavoro ed extra categoria, sarebbe con ciò sempre più esteso; si renderebbe possibile un più ampio controllo per accertare la equità dei patti, e modificare o eliminare quelli che la pratica non rare volte ha segnalati colla espressiva denominazione di « patti leonini ».

IX.

IL FALLIMENTO

Non è ancor giunta alla decisione di questa Corte alcuna delle controversie dipendenti dalla riforma fallimentare; ma dall'esame delle decisioni di merito e dei rapporti è dato asserire che gli scopi della riforma sono stati raggiunti.

Fulcro del sistema è la preminente posizione data al giudice delegato, vero gerarca della procedura di liquidazione. Quando si discuteva della riforma, più di uno osservava che il giudice delegato si sarebbe trovato nella impossibilità di tenere tra le mani le fila di tanti procedimenti. Ebbene, mi è accaduto di sentir dire da più di un giudice delegato che gli riesce più facile tenere in briglia

cento odierni procedimenti che non dieci del passato. E il segreto sta nella disciplina. Essa gli permette di smuovere l'inerzia dei curatori, di trovare in lui una esatta e fedele interpretazione delle direttive e della sua volontà di eliminare il sorgere e prolungarsi delle controversie infondate o di scarso risultato, di transigere ove occorra. Preziosi e gelosi poteri, che il giudice delegato in nessun caso permetterà siano menomati. Cedervi, per altrui invadenza o per propria inerzia o negligenza, vorrebbe dire abdicare. Nè egli dimenticherà i mezzi che la legge gli offre per difendere la sua eminente posizione.

La rigida interpretazione della nuova legge già permette notevoli risultati, e l'esperienza ha già suggerito per quali vie si possa ovviare ad alcuni incagli; mentre l'aver commesso al tribunale, anche in caso di concordato, il compenso al curatore basato sulla tavola delle percentuali, libera chi giudica dalle insistenze preventive e dalle querimonie postume, inevitabili in tutte le liquidazioni di compensi.

Pure si lamenta che le percentuali sono basse. Riflessi di un tempo che fu; e dimenticanza che la riforma va coordinata alla designata concentrazione di molte liquidazioni in minor numero di curatori. Comunque, il lamento non fa diminuire la ressa dei concorrenti agli incarichi. Attendiamo dunque che la selezione di quasi tremila su ottomila concorrenti sia un fatto compiuto. Il Ministro della Giustizia saprà provvedere; per ora il compito è fatica speciale di quattro Commissioni da lui all'uopo istituite. Il tempo dirà poi se più convenga fare degli amministratori giudiziari una professione esclusiva, anche aziendale, o senz'altro un servizio assunto da organi statali. Tutta materia «in esperimento» disse il Guardasigilli. E disse ottimamente.

NEL DIRITTO CORPORATIVO

X.

GIURISPRUDENZA DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO

Intanto, una delle questioni che ritornano inevitabili in ogni fallimento è quella di determinare il giudice competente a risolvere le questioni dipendenti da rapporti di lavoro, specie impiegatizii: il tribunale fallimentare, in virtù della *vis attractiva*, o il giudice

del lavoro, in considerazione della specialità della materia? Prevale la seconda opinione; e credo prevalga anche in considerazione della maggior sollecitudine e semplicità delle soluzioni. Su tale alternativa la Corte Suprema avrà ben presto occasione di dettare la sua massima regolatrice.

Altra tesi, più volte decisa qui, e ch'io non ritengo, per la sua incalzante vivacità, definitiva (le sentenze in contrasto sono di due periodi e quasi si eguagliano di numero), è quella che concerne la natura giuridica del contratto di lavoro. Sono per la natura giuridica « contrattuale » i tradizionalisti, coloro che si riferiscono al rapporto di diritto privato, in pieno accordo con insigni giuristi stranieri, i quali per altro sono costretti a supporre un rapporto di rappresentanza per spiegare in qualche modo i contratti collettivi dei loro ordinamenti sindacali, subiti piuttosto che voluti dallo Stato. Per il riconoscimento di un atto « normativo » si dichiarano invece quanti hanno presente (fatto rivoluzionario) che i sindacati nostri, cui spetta di disciplinare il lavoro, sono riconosciuti quali persone giuridiche di diritto pubblico. E ciò lo Stato può fare, trattandosi di enti che presentano una struttura organica e funzionale tale da garantire che essi si muovono sulle sue direttive, e perchè su questi enti esso ha facoltà di sorveglianza e di intervento; e così che i sindacati riconosciuti attuano *non la volontà delle categorie*, in virtù di una rappresentanza che è soltanto politica, ma *la stessa volontà dello Stato*, il quale per molte considerazioni si serve della loro opera. Le obiezioni appoggiate a talune espressioni verbali sono facilmente vinte da altre considerazioni, soprattutto da quelle derivate da leggi posteriori e dal divenire di un sistema che non ha ancora raggiunta la vetta. Non è più possibile fermarsi alla concezione di un sistema che fu superato, e dal quale sempre più ci si allontana. E del resto, sarà utile non dimenticare che taluni nostri giuristi, di alta reputazione, pur non ammettendo il carattere normativo dell'atto, pensano tuttavia che la violazione del contratto (*tertium genus* o *contratto di diritto pubblico*), sia pur sempre censurabile in cassazione. Il che, ai fini dell'ammissione del ricorso, aumenta vieppiù il numero o il peso dei consenzienti.

Penso che anche un'altra massima non possa ritenersi definitiva. Quella che ammette la competenza della Magistratura del lavoro per le violazioni di contratti effettivamente « soggetti » a un contratto collettivo di lavoro escludendone quelli soltanto « assoggettabili », quelli che vi sarebbero soltanto potenzialmente soggetti. La nostra Corte, dopo aver fatto voto che in questo secondo senso

debba manifestarsi, in forma non equivoca, la legge sulle controversie individuali, fin da ora non esclude la possibilità che una giurisprudenza ricostruttrice anticipi la stessa invocata riforma.

XI.

IL PROCESSO PER LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI

Ben più numerose sono per altro le proposte che si fanno per arrivare a una più sollecita risoluzione delle controversie individuali. Per quanto sia vero che l'albero della procedura civile, a scopo di adattamento, è stato ripetutamente potato, esso è di tal natura da riapparire ogni volta, come prima e più di prima, fronzuto, nel clima tropicale delle controversie legali, e sotto il sole fecondo della tecnica forense. Problema urgente, anche perchè le statistiche ammoniscono che le cause in sofferenza, oltre i brevi termini dalla legge stabiliti, sono numerosissime. Ma si avrà un bel potare di nuovo: come nei racconti delle favole, l'albero della procedura alla nuova primavera rifiorirà rigogliosissimo.

Per me non vi è che un rimedio per la riforma della procedura: quello di abolirla. E chiedo di spiegarmi.

La unificazione delle giurisdizioni speciali nella magistratura ordinaria, soprattutto per quanto riguarda le controversie del lavoro, rispose ad un concetto di ordine e di disciplina; e altresì al proposito di rinforzare per essa il sentimento di unità dello Stato. Ma non si creda che prima della concentrazione la giustizia fosse male amministrata. Era di danno il soverchio frazionamento, suscitava diffidenza il carattere prevalentemente amministrativo dell'istituto, irritava la difficoltà di penetrazione negli ambienti giurisdizionali e di conferire coi funzionari decidenti, per le necessarie informazioni. Perno dell'istituto appariva il segretario, ottimamente scelto, e quasi sempre presente, ma irresponsabile. All'infuori di ciò, un funzionamento nella sostanza soddisfacente. Basti confrontare le decisioni e le massime di allora con quelle odierne, sulla stessa materia, per convincersene; basti ricordare a modello la più solenne e fondamentale delle giurisdizioni: quella, tuttora in atto, della Commissione centrale delle imposte dirette.

Ma in queste Commissioni non era e non è applicata, nemmeno a sistema ridotto, la nostra procedura, sebbene non facessero nè facciano difetto fondamentali norme di rito.

Il peso morto è dunque costituito dall'avere approdato alla nostra procedura civile. Si abbandoni questa sponda, si lasci regolare il carico da poche regole, e per il resto ci si affidi alla probità di chi lo dirige: soprattutto si abolisca la pubblica udienza. I difensori faranno pervenire le loro memorie per iscritto; e potranno conferire coi giudici, se necessario, rinunciando alle comparse togate, che per controversie di lavoro sono più di lusso e anacronistiche. Oggidì bisogna intenderci più in fretta e senza pose. Non che l'opera del tecnico sia superflua (ch'io la stimo anzi indispensabile); ma è mio convincimento che essa risulti tanto più utile e preziosa se contenuta nei termini delle necessità. A deflazione avvenuta, immancabile seguirà quella delle sentenze. Non si dimentichi che la parte sostanziale è nel dispositivo. I motivi spiegano e giustificano le decisioni; ma, ch'io sappia, essi non hanno mai persuaso chi perde.

XII.

IL SALARIO CORPORATIVO NEL PROCESSO COLLETTIVO.

Non credo che le stesse considerazioni possano riferirsi al processo collettivo. L'esperienza ne ha dato il collaudo. Anche questo anno si ebbero processi collettivi alle Corti di Torino, di Bari, di Roma, di Venezia; e tutti si svolsero in piena regolarità, e in perfetta corrispondenza agli scopi per cui il giudice sui conflitti del lavoro fu istituito.

Essi seppero ispirarsi al concetto corporativo, soprattutto per la determinazione dei salari; e la consapevole interpretazione fu tratta dalla dichiarazione dodicesima della Carta del lavoro. Lo spirito della statuizione è chiaro, nè ammette deformazioni.

Si sono scritti volumi sulla determinazione dei salari minimi, e non mancano in proposito dottrine e scuole; la dottrina cattolico-sociale, la dottrina dell'utilitarismo sociale, la scuola liberale, la scuola socialista e la scuola fascista. Il salario minimo « corporativo » deve poter corrispondere « alle esigenze normali della vita del lavoratore ». E' qualcosa di più che il salario del « minimo indispensabile per la vita »; formula derivata dal meccanico giuoco degli equilibri, in regime di libera concorrenza della mano d'opera. Se lo Stato fascista consente libertà all'iniziativa privata, non le consente l'arbitrio; il problema del lavoro esso pone e risolve, oltre che da un punto di vista economico, anche dal punto di vista sociale, che è più ampio e comprensivo.

Il contemperamento delle categorie e delle classi fra di loro, e di queste con l'interessè superiore della produzione, insomma lo spirito di collaborazione fra i vari fattori della produzione, richiedono la garanzia dei mezzi necessari alla vita, soprattutto in momenti di crisi e di sovrabbondanza di mano d'opera. Certo le esigenze della produzione, la connessione del salario col reddito e la potenzialità dell'impresa, non possono essere trascurate; e così avverte la stessa ricordata norma della Carta del lavoro. Ma tutto ciò deve intendersi in senso lato, nel complesso e nella continuità dell'impresa, non limitatamente a un circolo avverso o favorevole, nè a una contingente realtà aziendale.

Ebbene, le sentenze delle Corti di appello che ho ricordato (mi è gradito tributare questo elogio) furono, in materia, documento di saggezza giuridica e di comprensione politica.

NEL DIRITTO PENALE

XIII.

SULL'APPLICAZIONE DEI NUOVI CODICI

Nel prendere a discorrere dell'attività di diritto penale, si affaccia subito un gran punto interrogativo. Come funzionano i nuovi Codici? Se l'anno decorso erano gli auspici, oggi è il compiacimento. I nuovi codici navigano in sicura rotta, portando con sé il loro destino:

Tutto ciò avvenne con grande semplicità e sicurezza di movimenti. Non so pensare alle sostituzioni di questi codici senza che la mente corra a quei ponti di acciaio che la tecnica moderna costruisce a fatica e poi colloca in pochi minuti, tra un treno e l'altro, evitato ogni ritardo di servizio. Chi ricorda il lungo e rumoroso travaglio del trapasso al codice zanardelliano, immaginava che qualche cosa di analogo dovesse ripetersi ora. E invece tutto andò a posto di incanto.

Miracoli della tecnica? Attitudini maggiori degli interpreti? Ammettiamo; sarà però lecito attribuire una parte di merito anche alla miglior fattura dei codici stessi. I cantieri risuonano più vivaci del solito, per i nuovi adattamenti; ma non è il rumore nè la confusione di un tempo. Non che ora tutto sia facile e perfetto; non che

manchino le sorprese. In fondo però l'imprevisto è facilmente superabile; talvolta perfino non ingrato.

Per ciò che concerne la statistica, i ricorsi penali pervenuti nel 1930 furono 10.180; quelli pervenuti nell'anno decorso 10.209. Adunque 29 i ricorsi in aumento.

XIV.

DI UN'INCIDENZA DI DIRITTO CANONICO

Tra le sorprese di facile superamento e non ingrate, una ve n'ha, sfuggita alla fantasia del legislatore e alla penetrazione di tutti i commentatori; i quali, del resto, hanno sempre avuto l'abitudine di commentare solo quello che è noto.

Il caso fu questo. Un tale aveva relazioni con la figlia di primo letto della defunta moglie. I conviventi erano denunciati e condannati per incesto, sebbene si fosse già celebrato fra di loro il matrimonio religioso, per avere essi ottenuto dal Sommo Pontefice, soprattutto in considerazione della legittimazione della figlia nata da loro, dispensa dall'impedimento al matrimonio; impedimento che il *Codex* ritiene soltanto di diritto ecclesiastico. E l'atto di matrimonio era trascritto, insieme al riconoscimento della prole.

Fu in considerazione di questo avvenimento che la Corte di cassazione accolse il ricorso senza rinvio, perchè il fatto non costituisce reato. Ciò che i giudici di merito avevano escluso: in tribunale, reputando che il matrimonio canonico non potesse incidere sul divieto assoluto posto dal matrimonio civile; in appello, considerandosi che la sanatoria non potesse estendersi ai fatti anteriori al matrimonio. Errore in un caso e nell'altro; perchè la dispensa dall'impedimento doveva necessariamente ritenersi operativa *ex tunc*, dal momento che tale effetto retrospettivo si era già legalmente verificato nei riguardi della legittimazione della prole.

E qui vien fatto di considerare che la Chiesa concede dispensa, nella prassi più recente, e sia pure in via eccezionale, da vincoli di affinità di primo grado (per. es. fra patrigno e figliastra, tra suocero e vedova del figlio), per porre rimedio a scandali avvenuti, e ben conoscendo le difficoltà pressochè insuperabili di spezzare certi legami; e nel contempo vien fatto di chiedere se non vi sarebbe ragione di introdurre eguale dispensa anche nel diritto civile. Se è vero che la Chiesa muove dalla benigna contemplazione della fragilità umana e dal prevalente proposito di evitare la perdita di due anime, non

trattandosi d'impedimento di diritto divino, a sua volta lo Stato può esaminare l'opportunità di ammettere che gli stessi impedimenti, dipendenti da affinità, abbiano nel diritto civile carattere relativo, per prevalenti ragioni di utilità sociale.

XV.

LA NUOVA CORTE DI ASSISE.

Sullo sfondo panoramico degli istituti elevati dal codice di procedura penale s'aderge, severa e solenne, la nuova Corte di Assise.

Quando i Codici furono pubblicati, la soppressione della giuria era già un fatto compiuto, ma il piano di ricostruzione si trovava ancora allo stato di massima. Non si sapeva se la Corte di assise sarebbe risorta come Gran corte o, secondo l'espressione allora adoperata, come Scabinato. Non fu nè l'una cosa nè l'altra; bensì un'opera del tutto originale, moderna, fascista; sì, fascista, perchè gli assessori che partecipano al giudizio non sono investiti dalla sorte della funzione di giudicare, ma da una diretta volontà dello Stato; scelti tra personalità che con lode parteciparono o hanno partecipato alla vita attiva — amministrativa o politica o scientifica — del Paese. Nessuna maggiore aderenza, nè più sicura fedeltà a quelli che sono i doveri del giudice, nell'odierno pubblico ordinamento; in vicina analogia col Tribunale speciale, dove questi attributi sono vieppiù potenziati, per la massima difesa dello Stato contro l'insidia nemica.

Nè gli assessori intervengono in rappresentanza del popolo; bensì quali ottimati, allo scopo di garantire, nei più gravi giudizi, il migliore risultato; per una giustizia posta in relazione con le esigenze della Nazione. E' insomma il principio della collaborazione che anche qui si ripete, attraverso il concetto fondamentale della unità di tutti i poteri nella unità dello Stato.

XVI.

DINAMICA DELLA NUOVA CORTE DI ASSISE

Le Corti di Assise sono in funzione da pochi mesi; ma il lavoro di questi pochi mesi fu così rapido e intenso da potersi dire che il successo è assicurato. Le relazioni non solo riferiscono della mag-

giore rapidità e serietà dei giudizi, ma altresì del più retto funzionamento interno. Le lodi per l'assiduità e il buon volere degli assessori sono incondizionate; e si cita il caso di uno di essi che volle, pur colpito da sventura domestica, restare al suo posto, perchè il grave processo non avesse soste o remore dannose. Quando lontani i tempi in cui il giurato cercava ogni pretesto per sfuggire al proprio dovere, perfino dichiarando la propria incompatibilità di coscienza con la liberale istituzione!

E non si pensi a una disciplina servile. Anche questa è esclusa, perchè la partecipazione alla discussione, fra uomini che hanno un personale valore, non può essere prona; per la consapevolezza che ciascuno ha di portare nel giudizio un proprio contributo. Non è dato precisarne la efficienza, naturalmente varia da processo a processo e da collegio a collegio; ma dirò che in un processo di bancarotta gli assessori fecero maggioranza per la assoluzione. Gravi erano i fatti imputati; e tuttavia nella valutazione prevalsero considerazioni di contingente carattere morale e sociale, che sono gli imponderabili dei giudizi.

Negli altri casi, nessuna deplorabile indulgenza. Lo stato passionale trovò attenuanti, non giustificazioni. Una donna sedotta, che aveva ucciso, fu condannata ad alcuni anni di reclusione. Dalla giuria, sulla quale essa forse aveva fatto calcolo, avrebbe avuto l'assoluzione e di riflesso forse anco l'osanna. Le assoluzioni in questo primo semestre furono di un decimo, mentre un tempo non erano inferiori, in media, al cinquanta per cento.

XVII

LA PENA DI MORTE NELLA NUOVA CORTE DI ASSISE

E come sono meglio graduate le attenuanti, più severe, nei casi che aggravano la responsabilità, è l'applicazione della pena.

La stessa pena di morte fu applicata; e il pubblico inneggiò alla giustizia, e la misera madre della vittima, vendicata, ringraziò la giustizia. Sono sentimenti, ben comprendo, non risolutivi del complesso problema; ma quei filosofi che solevano chiudere le dissertazioni richiamandosi ai sentimenti del popolo, riconoscano almeno il fenomenale errore della loro interpretazione.

Una delle condanne a morte fu eseguita pochi giorni or sono, e fu dimostrazione che il Fascismo non minaccia soltanto ma chiude. Le leggi fasciste stroncano con cruda giustizia i bruti che

attaccano la compagine dello Stato, sia nella sua struttura costituzionale, sia nella collettività sociale. Fu il primo esempio. E non si ricorse ad alcune degli innumeri modi che registra la storia; nè si profilò sull'orizzonte la bieca forza, strumento maledetto di passati governi; nè ai piedi di essa si vide lo spettrale esecutore prezzolato, di altri tempi. La eseguì, all'aperto, presente il pubblico, una squadra di militi, cui spetta il mantenimento dell'ordine pubblico, in tutte le sue variate forme, come dovere di Stato: in pace come in guerra.

Si è accusato alogico un sistema che nega nei casi più gravi il rimedio dell'appello, concesso invece per i casi minori. Se alogicità c'è, essa ha origini storiche prima ancora che concettuali; cosa ben diversa. E poichè la situazione è comune a tutti gli ordinamenti speciali dello Stato, è da chiedersi se la pretesa alogicità sia nel concedere piuttosto che nel negare l'appello.

Sarebbe forse cautela che nei casi di processo ritenuto indiziario, si ammettesse ricorso anche « per opportunità di riesame ». A ciò si può in pratica fin da ora supplire, con una più scrupolosa disamina dei vizi di motivazione.

XVIII.

PSICOLOGIA DELLA NUOVA CORTE DI ASSISE

Lo stesso errore di valutazione notato discutendosi della pena di morte, si è ripetuto nei riguardi della giuria.

Sembrava sacrilegio l'abbatterla; e invece nessuna protesta. Forse protesterebbero i grandi delinquenti. Ma essi non formano ancora categoria organizzata per tal genere di manifestazioni; e il delinquente è individualista, anche quando tenta di associarsi in un comune lavoro.

Plaude invece il pubblico, ancora tra l'attonito e l'ammirato; egli comprende che la giustizia criminale non è più un giuoco aleatorio, e l'avvenimento suscita in lui nuove meditazioni. E mi piace asserire che gli stessi difensori, non più facili trionfatori al cospetto dei giudici popolari, hanno già smesso usi e costumi di un tempo, per adoperare altro stile; forse per quella legge di mimetismo che fa adattare gli organismi all'ambiente. Mentre io ebbi occasione di sentire un avvocato principe — che saprà tener lo scettro anche davanti le nuove Corti — confessare che più di una volta gli rimorse

la coscienza, per aver saputo strappare ai giurati un'assoluzione di cui egli medesimo sentì la iniquità.

Del resto, è lo stesso ambiente che pone le autolimitazioni. Perchè la nuova Assise è solenne. Ho voluto visitare una di queste sale e ho dovuto ammettere che, al paragone, guadagna in estetica e austerità. Gli ambienti sono quelli di prima. Il gran mobile che chiudeva, come in un recinto, le poltrone dei dodici giurati, è sparito. Diguisachè c'è più spazio, più aria, più luce; vi si respira più liberamente. In luogo del mobile divenuto ingombrante, sulla parete di fronte il semicerchio dei sette giudici, in toga o sciarpa. Tutti rivestiti della propria dignità. Essi formano un sol collegio, in perfetta parità; nè hanno altro proposito che quello di rendere giustizia nell'ordine nuovo.

Istituzione italiana, la nuova Corte di Assise è forse destinata ad avere anch'essa imitatori. Il primato del nostro diritto criminale è ancora al suo meriggio.

XIX.

LAVORIAMO!

Tali, esposti in breve giro di tempo, i punti più sensibili della nostra attività nell'anno decorso; attività che ci rende consapevoli della nostra alta missione e ne dà forza per adempiere — sempre ed in ogni caso — il nostro dovere. Lavoriamo!

E' questa la parola di incitamento — politica e non soltanto di significato economico — con la quale il Duce, all'inizio dell'anno decimo dell'era fascista, invitava all'opera. E' bene ch'essa risuoni ovunque, che si ripeta in ogni consesso; e anche qui, in questa solenne Assemblea. Ciascuno nel proprio settore: « lavoriamo ! ».

Con questa parola chiedo che S. E. il Primo Presidente, nel nome augusto del Re, dichiari aperto il nuovo anno giudiziario: decimo dalla unificazione della Corte di Cassazione del Regno.

